

Srl, revoca sindaci al setaccio

Delibera da porre al controllo di legittimità del tribunale

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Le società a responsabilità limitata debbono sottoporre la delibera di revoca per giusta causa dei sindaci al controllo di legittimità del tribunale per poi depositarla presso il registro delle imprese competente. In quanto il controllo giurisdizionale è volto a verificare l'esistenza del fatto della giusta causa dei sindaci. Basta, inoltre, la sola delibera assembleare per la revoca per giusta causa del revisore legale dei conti. Il ministero dello sviluppo economico (divisione VI, registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali) con la circolare 19 gennaio 2015 n. 6100 ha diffuso le linee guida del ministero della giustizia (espresse con la nota del 13 gennaio 2015 n. 4865) in merito alla revoca per giusta causa dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti.

Il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina del collegio sindacale non è sufficiente a produrre la decadenza di diritto, nonostante il legislatore abbia precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisca giusta causa di revoca. In assenza di un'esplicita previsione in tal senso del legislatore, permane la necessità di un controllo giurisdizionale volto a verificare l'esistenza del fatto della giusta causa. L'articolo 2400, 2° comma, del c.c. (nomina e revoca sindaci) non è stato oggetto di modifica da parte dell'articolo 20, 8 comma, del decreto legge n. 91/2014 (c.d. decreto competitività). A differenza dell'articolo 2409-quater del c.c. (nomina e revoca del revisore legale) che prevedeva analogo decreto di approvazione del tribunale della delibera di revoca, che invece è stato abrogato.

Il quesito posto al ministero dello sviluppo economico. L'associazione nazionale autotrasporto viaggiatori poneva al Mise un quesito se «nei casi in cui sia venuto meno l'obbligo della nomina di un organo di controllo o del revisore per effetto dell'articolo 20, 8° comma, del decreto legge n. 91/2014 (cd. decreto competitività) le società a responsabilità limitata possono procedere alla relativa revoca per giusta causa senza necessità di sottoporre la relativa delibera all'approvazione del

Gli step per la rinuncia	
Rinuncia alla carica di sindaco	La rinuncia alla carica di sindaco di una società di capitali ha effetto immediato. Anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il sindaco supplente
Proroga carica	Nei confronti dei sindaci dimissionari non è applicabile la «prorogatio» della carica
Comunicazione dimissioni	Le dimissioni del sindaco, meglio se debitamente motivate, dovranno essere comunicate mediante lettera a/r o Pec all'organo amministrativo della società, e per conoscenza al presidente del collegio sindacale e ai sindaci supplenti
Amministratori	Gli amministratori devono richiedere entro 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'incarico di sindacale. Se gli amministratori non provvedano all'iscrizione delle dimissioni del sindaco il professionista in quanto cessato dall'incarico potrà direttamente segnalare al conservatore del registro delle imprese la mancata iscrizione. Il conservatore una volta accertata la perdurante omissione degli amministratori potrà avviare il procedimento d'iscrizione d'ufficio (ex art. 2191 c.c.) e sanzionare gli amministratori

I principi	
Revoca per giusta causa dei sindaci	
Posizione ministero della giustizia (nota del 13 gennaio 2015 n. 4865)	Necessario il decreto di approvazione del tribunale per la delibera di revoca per giusta causa dei sindaci della società a responsabilità limitata con deposito al registro imprese. In quanto il controllo giurisdizionale è volto a verificare l'esistenza del fatto della giusta causa dei sindaci.
Revoca per giusta causa del revisore dei conti	
Posizione ministero della giustizia (nota del 13 gennaio 2015 n. 4865)	Basta la sola delibera assembleare per il revoca per giusta causa del revisore legale dei conti.

tribunale, non essendo necessario, nella fattispecie, alcun

giustizia (dipartimento per gli affari di giustizia) che ha fornito il proprio parere con la nota del 13 gennaio 2015 n. 4865 allegata alla circolare del Mise 19 gennaio 2015 n. 6100.

Il ministero dello sviluppo economico chiedeva valutazioni ai tecnici della giustizia in merito alla nuova formulazione dell'articolo 2477 del c.c. così come modificato dall'articolo 20, 8 comma, del decreto competitività. E nella specie se ai fini della revoca dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 del c.c. sia ancora necessario, oltre alla delibera assembleare di revoca, il decreto di approvazione del tribunale (articolo 2400, 2° comma, c.c.). In particolare i funzionari Mise sottolineavano che l'articolo 20, 8 comma, del decreto competitività ha abrogato il 2° comma dell'articolo 2477 del c.c. il quale prevedeva l'obbligo di nomi-

na dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata con capitale sociale almeno pari al minimo dell'articolo 2327 del c.c. per le società per azioni.

Rinuncia alla carica di sindaco. La rinuncia dalla carica di sindaco di società di capitali anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il supplente ha efficacia immediata. Le dimissioni hanno effetto immediato indipendentemente dalla sostituzione o meno del sindaco supplente. Nei confronti dei sindaci dimissionari non è applicabile la «prorogatio» della carica ossia l'istituto per cui la cessazione della carica avrebbe effetto solo dal momento della reintegra del collegio sindacale. La proroga dell'incarico, è prevista dal codice civile (articolo 2400, 1° comma, c.c.) esclusivamente in caso di scadenza del mandato. Nel caso in cui gli amministratori non provvedano a iscriverne nei termini (30

giorni dalla ricezione delle dimissioni) le dimissioni del sindaco il professionista in quanto cessato dall'incarico potrà direttamente segnalare al conservatore del registro delle imprese la mancata iscrizione. Il conservatore una volta accertata la perdurante omissione degli amministratori potrà avviare il procedimento d'iscrizione d'ufficio (ex art. 2191 c.c.) e sanzionare gli amministratori. Queste alcune delle indicazioni nella guida «rinuncia alla carica di sindaco» redatta dalla fondazione nazionale dottori commercialisti e datata 1° dicembre. Il documento, a fronte del perdurante contrasto interpretativo sul tema della decorrenza delle «dimissioni» del sindaco, oltre a illustrare modalità e caratteristiche della dichiarazione di rinuncia, ripercorre le argomentazioni favorevoli alla tesi, già sostenuta dal Cndcec, dell'immediata efficacia della rinuncia del sindaco anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il supplente. Inoltre nel testo si evidenzia che in casi rinuncia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o sindaco unico) o di incaricato della revisione legale dei conti, è esclusa la proroga semestrale delle funzioni previste dalla legge per il solo revisore legale, e non applicabile all'organo di controllo interno (art. 1, comma 2, dm 261/2012). In ogni caso la cessazione anticipata da detti incarichi dovrà essere comunicata al registro dei revisori legali dei conti.

Comunicazioni via Pec e compiti degli amministratori. Le dimissioni del sindaco, meglio se debitamente motivate, dovranno essere comunicate mediante lettera a/r o posta elettronica certificata all'organo amministrativo della società, e per conoscenza al presidente del collegio sindacale e ai sindaci supplenti.

Questi ultimi avranno così immediata notizia del subingresso dell'incarico o potranno assumere tempestivamente la relativa funzione di vigilanza. Rientra, poi, nei compiti degli amministratori della società richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione delle dimissioni, l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'incarico di sindacale. In mancanza di sindaci supplenti, è dovere degli amministratori convocare l'assemblea dei soci affinché provveda a reintegrare il collegio sindacale. In caso di inerzia, alla convocazione assembleare potranno provvedere, in via sostitutiva i sindaci rimasti in carica.